

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 20217 /77.2015.11. del 6 SET. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.10.

**Assessorato regionale delle Autonomie locali e
della funzione pubblica**
Dipartimento regionale delle autonomie locali
Servizio 2° - Assetto organizzativo e funzionale
degli enti locali
90144 PALERMO
(Rif. nota 22/06/2015, n. 9831)

Oggetto: Stabilizzazione personale precario – Art. 4, comma 4, del D.L. n.101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125/2013. Art. 1, comma 424, legge n. 190/2014. Richiesta di parere.

1 - Con la richiesta di parere in riferimento, pervenuta il 29 giugno u.s., si rappresenta che il Comune di San Vito Lo Capo, con nota 26 aprile 2015, n. 9199, ha comunicato a codesto Dipartimento l'avvenuta conclusione delle procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato di n.5 unità di personale appartenenti alle categorie contrattuali "A" e "B", già precedentemente avviate ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 24/2010¹.

¹ L.R. 29/12/2010, n. 24

Art. 6 Avvio dei processi di stabilizzazione.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 5, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell' articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della presente legge nonché delle disposizioni di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Ai fini del computo del periodo di cui ai commi 1 e 2 sono validi i servizi comunque prestati cumulativamente presso gli enti di cui all'articolo 5.

4. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato...).

5. I processi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2, quali misure eccezionali, trovano limitazione nelle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 ed agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 6 e dagli articoli 9 e 13.

6. I processi di stabilizzazione trovano, altresì, limitazione nelle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, gli enti di cui all'articolo 5 calcolano il complesso delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n.16, dell'art.25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.21, e del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n.27, ferma restando, altresì, l'applicazione ai soggetti destinatari dei processi di stabilizzazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 come



Il suddetto Comune, con determina del Responsabile delle risorse umane 30 marzo 2015, n. 223, ha autorizzato la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con le predette unità, che “... *sebbene inserite nell’ambito dell’apposita graduatoria di merito di cui all’art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 24, non furono oggetto di contrattualizzazione entro la data del 31.12.2012 per mancanza della disponibilità di posti in pianta organica*”.

Viene a tal proposito evidenziato che con precedente provvedimento 28 dicembre 2012, n.98 il Comune di San Vito Lo Capo aveva già approvato una graduatoria di merito per n.13 unità di personale “*afferenti alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e s.m.i. (categorie contrattuali “A” e “B”), nonché ad avviare la contestuale stabilizzazione delle prime 8 unità in ordine di graduatoria sulla base dei posti disponibili in dotazione organica alla medesima data*”.

Intervenuta la successiva disponibilità di ulteriori posti in pianta organica “*il Comune di San Vito Lo Capo, con delibera di G.M. n. 279 del 30.12.2014, ha proceduto all’approvazione della rideterminazione della dotazione organica dell’Ente, prevedendo la possibilità di utilizzare la suddetta graduatoria di merito per proseguire nel processo di stabilizzazione ..., previa contrattualizzazione di ulteriori unità di personale appartenente alla platea dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, già inseriti in detta graduatoria*”.

L’Ente, pertanto, ritenendo valida la graduatoria approvata con la determina n. 98/2012, anche in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 (convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125) “... *che ha prorogato la validità delle graduatorie vigenti alla data del medesimo provvedimento, ha proceduto alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato delle rimanenti n. 5 unità di personale utilmente ivi collocati, ancorché rientranti tra le qualifiche di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e s.m.i. (categorie “A” e “B”)*”.

Il Dipartimento in indirizzo riferisce che nell’ambito dei compiti di vigilanza e controllo sugli enti locali, ha rilevato al Comune suddetto, con nota 21 maggio 2015, n. 7869, “... *che tali assunzioni sono state effettuate sulla base di una graduatoria priva di efficacia, stante che l’art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 24, dispone che le amministrazioni possono procedere alla stabilizzazione del personale nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 12 dell’art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, che... sul punto, prevede che le graduatorie predisposte... limitatamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012*”.

In tale condizione, osserva il Dipartimento richiedente nella nota in riferimento, l’Ente al fine di assumere a tempo indeterminato i lavoratori in argomento “... *potrà procedere all’attuazione dei processi di stabilizzazione, ove applicabile in Sicilia l’art. 4, comma 8 del D.L. n. 101/2013... ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5*”.

Nel riportare, poi, le considerazioni contenute in alcuni pareri resi dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, relativamente all’eventuale attuazione immediata nel territorio regionale delle disposizioni di cui ai commi 421-424 della predetta legge n. 190/2014, nonché sul carattere speciale della procedura di reclutamento di cui al D.L. n. 101/2013 (rispettivamente deliberazione C.d.C. 119/2015/PAR del 12.2.2015, e parere n. 55/2015/PAR del 22.1.2015), richiede l’avviso di questo Ufficio in ordine ad una serie articolata di questioni, circa la possibilità del Comune di San Vito Lo Capo:

- .. *di poter procedere, previa predisposizione di una nuova graduatoria ex art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. alle assunzioni del personale di che trattasi*”, anche

introdotta dal comma 3 dell’articolo 8.

7. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ...).

8. Il servizio prestato presso le aziende di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 si computa ai fini dei requisiti previsti dai processi di stabilizzazione attivati dalla Regione in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell’articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.



alla luce della disciplina prevista dall'art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 (*legge di stabilità finanziaria per l'anno 2015*) e dei vincoli "... *finanziario-assunzionali ivi previsti per la sua eventuale applicazione in Sicilia...*".

- di poter utilizzare la quota del cinquanta per cento della risorsa assunzionale, riservata dall'art. 4, comma 6 del D.L. n. 101 del 31.8.2013... per le stabilizzazioni previste dall'art. 4, commi 6 e 4, del medesimo decreto-legge... potendo destinare solo il restante cinquanta per cento della risorsa assunzionale - relativa agli anni 2015 e 2016 - per le finalità di ricollocazione del personale destinatario delle procedure di mobilità previste dall'art. 1, commi 421-426 della legge n. 190/2014;

- di potere prevedere per il computo della quota del cinquanta per cento della risorsa assunzionale ... anche le cessazioni del personale di ruolo afferente il biennio 2017-2018;

- di potere estendere, dinamicamente, alla norma regionale di recepimento del D.L. n. 101 del 31.08.2013... l'estensione del termine previsto all'art. 1, comma 426 della legge n. 190/2014.

Alla richiesta di parere sono allegate:

- copia della nota 26 aprile 2015, n. 9199 del Responsabile delle risorse umane del Comune di San Vito Lo Capo, e della determina 30 marzo 2015, n. 233, adottata dallo stesso Responsabile delle risorse umane;

- copia della nota del Dipartimento regionale autonomie locali 21 maggio 2015, n. 7869.

2. In ordine al tema dell'efficacia della graduatoria dell'ente locale sotteso alle determinazioni oggetto del rilievo, si osserva che - come evidenziato dal Dipartimento richiedente - la l.r. n. 24/2010, art. 6, dispone, richiamando il comma 12 dell'art. 17 del decreto legge n. 78/2009², che le graduatorie predisposte dalle Amministrazioni per le assunzioni - limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e riguardanti proprio il personale che intende stabilizzare il Comune di San Vito Lo Capo - hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

Non opera l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 101/2013, che peraltro proroga fino al 31 dicembre 2016 "*l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (1 settembre 2013) relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni di assunzioni...*".

Quindi, essendo la graduatoria priva di efficacia al 31 dicembre 2012, non può considerarsi vigente al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 101/2013.

Né appare rituale e, quindi, utile al fine oggetto di rilievo la deliberazione della Giunta municipale 30 dicembre 2014, n. 279, (non allegata alla richiesta di parere in esame e richiamata dalla citata determina dirigenziale n. 223/2015) con cui sarebbe stata effettuata la rideterminazione della dotazione organica del Comune di San Vito.

Infatti, in base appunto a quanto si legge nel preambolo della sopracitata determina dirigenziale n. 223/2015, con tale deliberazione n. 279/2014 sarebbe stata prevista "*... la disponibilità di n. 5 posti complessivi part-time, per la stabilizzazione del rimanente personale che era stato collocato in graduatoria... e che non aveva trovato l'assunzione per mancanza di posti disponibili*".

A tal proposito, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nell'affermare (sentenza 28 luglio 2011, n. 14) che lo "... *scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico...*", ha

² Art. 17 - D.L. N. 78/2009

COMMA 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.



anche aggiunto (punto 36 della motivazione), rispetto a detta regola generale, che “...*va rimarcata anche la specifica limitazione ai posti che non siano di <nuova istituzione o trasformazione>. La regola, sebbene contenuta nella disciplina degli enti locali (art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) risulta espressiva di un principio generale e, pertanto, trova applicazione comune anche alle altre amministrazioni pubbliche*”.

Ne consegue che se lo scorrimento della graduatoria in argomento fosse avvenuto a seguito della “rideterminazione” della dotazione organica dell’Ente locale, effettuata per posti istituiti o trasformati successivamente, all’indizione della selezione in argomento (e non che si siano resi nel frattempo vacanti) oltre agli aspetti legati all’efficacia nel tempo della medesima graduatoria, potrebbe emergere anche una violazione del principio contenuto nel suddetto art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000³, secondo quanto pure affermato dalla citata giurisprudenza amministrativa.

Nel caso di specie - sempre come sostenuto dal Dipartimento richiedente - l’Ente potrà procedere all’attuazione dei procedimenti di stabilizzazione del personale con le modalità indicate dall’art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo le disposizioni recate dall’art. 4, comma 9-bis, del D.L. n. 101/2013, e successive modificazioni⁴, e del comma 8 richiamato espressamente nel medesimo art. 30.

3. Quanto agli altri specifici quesiti formulati circa - in particolare - l’applicabilità delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2014, art. 1, commi 421 e ss., si richiama - condividendone i contenuti e le argomentazioni a sostegno - l’indirizzo al riguardo espresso dalla Corte dei Conti (*deliberazione n. 119/2015 del 27 febbraio 2015*).

3

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Articolo 91 Assunzioni

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.

⁴ Art. 30 L.R. N. 5/2014

1 “Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall’articolo 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l’elenco regionale previsto dall’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013 sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica”.

2. “I lavoratori inseriti nell’elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall’ente presso il quale risultano utilizzati...”.

4



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Circa l'applicabilità dell'art. 1, comma 424⁵, della Legge 23/12/2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", sostengono i Giudici contabili "... la disciplina contenuta nel comma 424, pur ricollegandosi a quanto stabilito dal precedente comma 421⁶, tuttavia sul piano letterale riguarda tutte le regioni e gli enti locali e non è espressamente riservata agli enti ricompresi nelle regioni a statuto ordinario ed inoltre determina dei vincoli assunzionali che non sono da ritenere incidenti sulla competenza esclusiva riservata a favore del legislatore siciliano.

Pertanto è da ritenere fin da subito che anche gli enti locali siciliani debbano destinare le risorse assunzionali, per gli anni 2015 e 2016, innanzitutto all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate all'entrata in vigore della legge n. 190/2014 (1 gennaio 2015)".

Ancora, " con riguardo specifico all'ulteriore priorità individuata dal comma 424 per le assunzioni di personale, ovvero la ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, è da ritenere che la determinazione delle unità in soprannumero potrà avvenire solo con la... definizione del processo di riorganizzazione degli enti locali da parte del legislatore regionale nel rispetto delle prerogative statutarie.

Ciò nondimeno è comunque da ritenere anche per gli enti locali siciliani, che in attesa della definizione del processo di riorganizzazione, sussista comunque il vincolo, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse, quantificate secondo le percentuali fissate dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità".

Peraltro, nella deliberazione n. 192/2014 del 6 novembre 2014, la Corte dei Conti aveva già sostenuto - prima ancora delle ulteriori indicazioni introdotte dalla predetta legge n. 190/2014 (art. 1, commi 421 e ss.) - che "la copertura dei posti relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, nell'ambito dei processi di stabilizzazione del personale di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.L. n.101/2013, non può che soggiacere al limite finanziario del 50% della capacità

⁵ **Articolo 1 legge n. 190/2014**

comma 424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

⁶ **Articolo 1 legge n. 190/2014**

comma 421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.



assunzionale dell'Ente...”, non condividendo la diversa tesi dell'Assessorato regionale del lavoro (circolare n. 5500/USI/2014 del 3.2.2014) “sia perché si pone in contrasto con la previsione esplicita del combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, sia perché viene enunciata... senza l'esplicitazione di alcun percorso motivazionale”.

Oltre agli aspetti legati alle risorse da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali, come detto, fissate dalla normativa vigente, relativamente agli ultimi due quesiti posti (e cioè, di potere prevedere per il computo della quota del cinquanta per cento della risorsa assunzionale anche le cessazioni del personale di ruolo afferente il biennio 2017-2018, e di potere estendere, dinamicamente, alla norma regionale di recepimento del D.L. n. 101 del 31.08.2013... il termine previsto all'art. 1, comma 426 della legge n. 190/2014), si richiama il contenuto del comma 426 dell'art. 1 della medesima legge n. 190 /2014.

Esso dispone che “In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 4, commi 6,8, e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101... per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il legislatore regionale con la L.R. n. 5/2014 opera un rinvio dinamico per le disposizioni recate dall'art. 4, commi 9 e 9-bis, del decreto legge 31 agosto 2003, n. 101 (relativamente alle quali adopera l'espressione e “successive modifiche ed integrazioni”).

In particolare all'art. 32 della più volte citata L.R. n. 5/2014, comma 4, espressamente prevede che “nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2016, in armonia con quanto previsto dall'art. 4, commi 9 e 9-bis e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legge n. 101/2013 ...“ l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale in servizio presso la stessa amministrazione.

La struttura ed i contenuti della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (artt. 30 e ss.), ed i continui richiami delle disposizioni del decreto legge n. 101/2013, pur nella non totale organicità (a seguito di una articolata impugnativa del Commissario dello Stato) hanno peraltro scopo di voler fronteggiare le situazioni di precariato, e quindi fanno ritenere che si intenda sostanzialmente operare (salvo espresse deroghe come quella prevista al comma 4 del medesimo art. 30) un rinvio a tale normativa statale, alle sue modifiche ed integrazioni, nel suo complesso e non in relazione a specifiche disposizioni.

E' quindi auspicabile un intervento del legislatore regionale che sancisca l'applicazione espressa nell'ordinamento regionale delle statuizioni contenute nel comma 426 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, quanto in particolare alla proroga al 31 dicembre 2018 del termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 4, commi 6,8, e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101⁷ per le finalità volte al

⁷D.L. n. 101/2013

Art. 4

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'





superamento del precariato, e quanto alla possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.

Nei suddetti termini è il parere di questo Ufficio.

3 - A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.